SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2001, n. **373.**

Regolamento recante la disciplina delle modalità di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Scheda di valutazione

1. La scheda di valutazione di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, viene redatta per i funzionari della carriera diplomatica, appartenenti ai gradi di segretario di legazione e di consigliere di legazione, al 31 dicembre di ogni anno dal superiore gerarchico, inteso come il titolare della struttura dirigenziale in Italia o dell'ufficio all'estero presso cui i medesimi prestano servizio alla data anzidetta. Laddove, nel corso dell'anno, si siano succeduti più superiori gerarchici per avvicendamento dei medesimi nell'incarico di direzione della predetta struttura od ufficio, ovvero perché il funzionario valutato sia stato trasferito da uno ad altro incarico in Italia o all'estero, il superiore gerarchico competente per la redazione della scheda è tenuto a chiedere a quello, od a quelli, alle cui dipendenze il funzionario valutato si è precedentemente trovato per almeno tre mesi, elementi di informazione e valutazione relativamente alle singole voci della scheda stessa, di cui egli terrà conto nella redazione di quest'ultima e che andranno ad essa allegati. Il redattore della scheda tiene conto di una sintetica relazione sulle attività svolte nell'anno in esame, presentata dall'interessato, ed il giudizio è integrato da una relazione del capo dell'ufficio dirigenziale generale come indicato nell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. La scheda di valutazione, redatta su un modulo prestampato, conforme all'allegato *A* al presente regolamento e fornito dalla Direzione generale per il personale al superiore gerarchico competente, contiene, oltre ai dati personali del funzionario valutato, da lui stesso inseriti, una dettagliata descrizione delle funzioni da questi svolte nel corso dell'anno. La valutazione del funzionario predetto si articola nella scheda sui seguenti elementi di giudizio: risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, tenuto conto della situazione di carattere ambientale, delle difficoltà affrontate e degli eventuali impedimenti verificatisi; capacità di gestire le risorse umane e materiali messe a sua disposizione; attività di rappresentanza, limitatamente al servizio prestato all'estero; conoscenza delle lingue straniere; qualità professionali; qualità intellettuali e di carattere; attitudine ad assumere maggiori responsabilità e a svolgere le funzioni del grado superiore quale emerge dall'analisi complessiva delle doti e delle caratteristiche poste in luce dal funzionario, anche attraverso una sintetica esposizione degli aspetti più positivi del profilo professionale e di quelli che necessitano invece di miglioramento. I giudizi del redattore della scheda vengono espressi mediante il ricorso, laddove richiesto, ad una tra le formule indicate in corrispondenza delle singole voci contenute nel modulo.

Art. 2.

Giudizio complessivo

1. Il Consiglio di amministrazione, competente ai sensi dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, attribuisce il giudizio complessivo sul servizio annualmente prestato dai funzionari della carriera diplomatica appartenenti ai gradi di segretario di legazione e di consigliere di legazione ricorrendo ad uno dei seguenti aggettivi: ottimo, buono, sufficiente, mediocre. Il giudizio è espresso in funzione delle valutazioni contenute nella scheda di cui all'articolo 1, così come formulate dal redattore ed

integrate da quelle del funzionario di cui all'articolo 106, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il giudizio è motivato ed il funzionario valutato ne prende successivamente conoscenza, unitamente al contenuto della scheda di valutazione che lo concerne, a cura della Direzione generale per il personale.

2. Per l'attribuzione di un giudizio di ottimo da parte del Consiglio di amministrazione è necessario che il funzionario valutato abbia pienamente conseguito i risultati corrispondenti a tutti gli obiettivi assegnatigli o, in difetto, ne sia stato impedito da circostanze del tutto indipendenti dalla sua volontà. È necessario altresì che le valutazioni contenute nella scheda che lo concerne facciano complessivamente stato di un servizio svolto in ogni circostanza ad un livello molto soddisfacente e che egli abbia dimostrato spiccata attitudine ad assumere maggiori responsabilità e a svolgere le funzioni del grado superiore. Per l'attribuzione di un giudizio di buono è necessario che, oltre ad aver conseguito i risultati corrispondenti agli obiettivi assegnatigli, salvo circostanze indipendenti dalla sua volontà che a ciò siano state di impedimento, il funzionario valutato abbia dimostrato con apprezzabile continuità di possedere, così come emergono dalle valutazioni contenute nella scheda, qualità adeguate alle funzioni svolte nel corso dell'anno considerato e attitudine ad assumere maggiori responsabilità e a svolgere le funzioni del grado superiore. Qualora il funzionario valutato abbia almeno parzialmente conseguito nel corso dell'anno considerato i risultati corrispondenti agli obiettivi assegnatigli ed abbia evidenziato, sia pure non in tutte le circostanze, buona parte delle qualità professionali, intellettuali e di carattere indicate nella scheda di valutazione, il Consiglio di amministrazione gli attribuisce il giudizio di sufficiente. Nel caso in cui il funzionario valutato, sempre che non possano addursi circostanze ostative indipendenti dalla sua volontà, non abbia raggiunto nel corso dell'anno considerato gli obiettivi assegnatigli e abbia evidenziato solo episodicamente e in misura insoddisfacente le doti e le caratteristiche indicate nella scheda di valutazione, il Consiglio di amministrazione gli attribuisce il giudizio di mediocre.

3. Nell'attribuire il giudizio complessivo di ottimo ai funzionari di cui al comma 1, il Consiglio di amministrazione gradua la propria valutazione, mediante il ricorso ad un coefficiente numerico, in relazione sia ai meriti evidenziati in assoluto dai funzionari medesimi, sia al rilievo dei risultati da essi conseguiti nel più ampio contesto dell'attività complessiva dell'Amministrazione, tenendo anche conto di specifiche qualità da essi poste in luce e rivelatesi particolarmente idonee al raggiungimento dei predetti risultati, nonché di ogni altro documentato elemento di informazione, relativo all'anno di servizio considerato, eventualmente in suo possesso e che sia atto a meglio lumeggiare la personalità dei singoli funzionari valutati. I coefficienti numerici relativi al giudizio di ottimo vanno in una scala ascendente da uno a quattro. Il coefficiente più elevato può essere attribuito, ogni anno, ad un numero di funzionari per ciascuno dei gradi indicati non superiore al venti per cento di quelli in servizio in Italia ed al venti per cento di quelli in servizio all'estero, distintamente considerati, con riferimento al 31 dicembre dell'anno di servizio considerato. Il coefficiente immediatamente inferiore può essere attribuito, ogni anno, ad un numero di funzionari per ciascuno dei gradi indicati non superiore al trenta per cento di quelli in servizio in Italia ed al trenta per cento di quelli in servizio all'estero, distintamente considerati, con riferimento al 31 dicembre dell'anno di servizio considerato. Agli effetti del calcolo delle percentuali sopraindicate la frazione eccedente un mezzo viene considerata come unità.

Art. 3.

Norme applicabili

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono applicabili, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e gli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 settembre 2001

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
FRATTINI

Il Ministro degli affari esteri
RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 220

Allegato A
(articolo 1, comma 2)

Scheda di valutazione
(articolo 106 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18)

Anno: ....

Dati personali

Nome:..
Cognome:..
Luogo e data di nascita:..
Stato civile:..
Titoli di studio a livello universitario e post-universitario:..................................
....
....
Lingue straniere conosciute:..
....
....
Data di ingresso in carriera:...Matricola:...............
Grado e data del suo conseguimento:...
Ufficio o Sede di servizio al 31 dicembre:...
Eventuali precedenti Uffici o Sedi di servizio nel corso dell'anno:........................
....
....
Pubblicazioni realizzate nell'anno:...
....
....
....
Corsi seguiti nell'anno:..
....
....

Data	Firma del funzionario valutato
....	....

I - Funzioni svolte dal valutato

(si prega di ricorrere ad una dettagliata descrizione)

....
....
....
....
....
....
....
....
....

II - Valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati

Obiettivi assegnati (si prega di fornire specifiche indicazioni):

1)..
....
2)..
....
3)..
....
4)..
....

* * *

Situazione di carattere ambientale, difficoltà affrontate ed eventuali ostacoli od impedimenti al raggiungimento degli obiettivi:

....
....
....
....
....
....
....
....
....

Capacità di ottimizzare le risorse umane e materiali, inclusi gli strumenti informatici, disponibili per il perseguimento degli obiettivi assegnati (sbarrare l'opzione prescelta):

A	Eccellente	B	Ottima	C	Buona	D	Sufficiente	E	Inadeguata

....
....
....
....
....

* * *

Valutazione dell'attività di rappresentanza all'estero a seconda delle funzioni svolte e in relazione agli obiettivi assegnati.

A	Eccellente	B	Ottima	C	Buona	D	Sufficiente	E	Inadeguata

....
....
....
....
....
....
....
....

* * *

Valutazione dei risultati raggiunti, in funzione della loro quantità e qualità, nonché del tempo in cui sono stati conseguiti (sbarrare l'opzione prescelta):

Obiettivo n. 1

A	Eccellenti	B	Ottimi	C	Buoni	D	Sufficienti	E	Inadeguati

Obiettivo n. 2

A	Eccellenti	B	Ottimi	C	Buoni	D	Sufficienti	E	Inadeguati

Obiettivo n. 3

A	Eccellenti	B	Ottimi	C	Buoni	D	Sufficienti	E	Inadeguati

Obiettivo n. 4

A	Eccellenti	B	Ottimi	C	Buoni	D	Sufficienti	E	Inadeguati

....
....
....
....
....
....

III – Lingue straniere e grado di conoscenza

Grado di padronanza scritta ed orale delle lingue straniere conosciute, con particolare riferimento, ove rilevabile, alla capacità di partecipare attivamente e presiedere riunioni nelle lingue stesse. Utilizzare una delle seguenti opzioni:

assoluto bilinguismo; ottima conoscenza; buona conoscenza; conoscenza sufficiente; mancano elementi di giudizio:

	Scritto	Parlato
Lingua inglese	....	....
Lingua..............	....	....
Lingua..............	....	....
Lingua..............	....	....
Lingua..............	....	....
Lingua..............	....	....

Concreta utilizzazione della lingue straniere nel perseguimento degli obiettivi assegnati:

....

....

....

....

IV - Qualità professionali

(poste in evidenza nel perseguimento degli obiettivi)

Sbarrare la casella prescelta in corrispondenza ad una delle seguenti opzioni: A = in ogni circostanza e ad un livello di assoluta eccellenza, B = in ogni circostanza ed in modo ottimale, C = con apprezzabile continuità ed in misura adeguata, D = nella maggior parte dei casi ma non del tutto pienamente, E= solo talvolta ed in misura insufficiente:

1) Ha dimostrato di possedere un bagaglio di conoscenze professionali idoneo a ricoprire con successo l'incarico affidatogli? A | B | C | D | E
2) Ha dimostrato impegno nell'aggiornamento professionale in relazione alle funzioni attribuitegli? A | B | C | D | E
3) Ha dimostrato attaccamento al servizio e determinazione nel perseguimento degli obiettivi assegnati? A | B | C | D | E
4) Ha dimostrato capacità di interagire con gli uffici del Ministero e con quelli all'estero? A | B | C | D | E
5) Ha dimostrato attitudine al lavoro di gruppo? A | B | C | D | E
6) Ha motivato adeguatamente i propri collaboratori valorizzandone al meglio le capacità professionali? A | B | C | D | E
7) Ha dimostrato di possedere doti negoziali, quali pazienza, tenacia e capacità di persuasione? A | B | C | D | E
8) Ha organizzato il proprio lavoro proficuamente, valutando correttamente le priorità? A | B | C | D | E
9) Ha assunto iniziative autonome a vantaggio del servizio? A | B | C | D | E
10) Ha dimostrato capacità decisionale in situazioni di emergenza? A | B | C | D | E

11) E' stato in grado, nell'espressione scritta, di redigere con chiarezza, precisione e sinteticità? [A] [B] [C] [D] [E]
12) E' stato in grado, nell'espressione orale, anche in occasione di eventuali riunioni, di comunicare con chiarezza, precisione e sinteticità? [A] [B] [C] [D] [E]
13) Ha instaurato proficui rapporti con gli ambienti con cui é stato istituzionalmente in contatto per servizio, riscuotendo stima e prestigio? [A] [B] [C] [D] [E]
14) Ha riscosso stima e prestigio in ufficio dimostrando volontà di dialogo con colleghi e collaboratori? [A] [B] [C] [D] [E]

....
....
....
....
....
....

V – Qualità intellettuali e di carattere

(poste in evidenza nel perseguimento degli obiettivi)

Sbarrare la casella prescelta corrispondente ad una delle seguenti opzioni: A = in ogni circostanza e ad un livello di assoluta eccellenza, B = in ogni circostanza ed in modo ottimale, C = con apprezzabile continuità ed in misura adeguata, D = nella maggior parte dei casi ma non del tutto pienamente, E= solo talvolta ed in misura insufficiente:

1) Ha saputo analizzare le situazioni ed i problemi e valutarne correttamente le implicazioni? [A] [B] [C] [D] [E]
2) Ha dimostrato capacità di sintesi nella rappresentazione di situazioni e problemi anche complessi? [A] [B] [C] [D] [E]
3) Ha dimostrato creatività nell'individuazione di soluzioni originali ed innovative anche per problemi difficili? [A] [B] [C] [D] [E]
4) Ha agito con equilibrio e ponderatezza di giudizio anche in situazioni delicate? [A] [B] [C] [D] [E]
5) Ha contemperato, nel proprio comportamento, fermezza ed energia con tatto e flessibilità? [A] [B] [C] [D] [E]
6) E' stato affidabile e riservato nel suo comportamento? [A] [B] [C] [D] [E]
7) Ha dimostrato cordialità e gradevolezza di tratto? [A] [B] [C] [D] [E]

....
....
....
....
....
....

VI– Attitudine ad assumere maggiori responsabilità ed a svolgere le funzioni del grado superiore

(come emerge dai risultati conseguiti e dal complesso delle qualità possedute)

Indicazione degli aspetti più positivi del profilo professionale: in particolare indicare i settori di impiego per i quali, al Ministero e all'estero, risulta possedere una particolare attitudine. Precisare se esistano aspetti del profilo professionale suscettibili di eventuale miglioramento.

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

* * *

Idoneità a ricoprire incarichi del grado superiore con risultati positivi (sbarrare l'opzione prescelta):

[A] piena e immediata [B] previo rafforzamento delle già rilevanti qualità dimostrate [C] dopo ulteriori esperienze

---

Documentazione da allegare (a cura del superiore gerarchico):

1) Relazione del funzionario valutato sulle attività svolte in data...............
2) Relazione del o dei precedenti superiori gerarchici nel corso dell'anno (se riferiti a più di tre mesi):
   a)..
   b)..
   c)..

Data	Firma del superiore gerarchico (nome e qualifica)
....	....

Relazione del Capo dell'Ufficio di livello dirigenziale generale

(con particolare riferimento ai risultati conseguiti ed alle qualità professionali, intellettuali e di carattere del funzionario valutato)

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Data ....

Firma (nome e qualifica) ....

Giudizio complessivo attribuito dal Consiglio di Amministrazione

(deliberazione in data ....)

____
(Ottimo, Buono, Sufficiente, Mediocre)

Motivazione

....
....
....
....
....
....
....

Data ....

Firma del funzionario valutato (per presa visione) ....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— L'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, è il seguente:

«Art. 106 *(Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione).* — Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione viene redatta al 31 dicembre di ogni anno una scheda di valutazione, secondo le modalità stabilite con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, dirette ad assicurare, nel rispetto dei principi generali vigenti in tale materia, la massima trasparenza ed oggettività delle valutazioni. La scheda contiene, tra l'altro, una dettagliata descrizione delle funzioni svolte dall'interessato, della situazione di carattere ambientale e delle difficoltà affrontate, l'indicazione dei risultati raggiunti rispetto agli obbiettivi assegnati, nonché una valutazione circa l'attitudine ad assumere maggiori responsabilità ed a svolgere le funzioni del grado superiore.

La redazione della scheda di valutazione è effettuata per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale presso il quale il servizio è prestato; per il personale in servizio in un ufficio all'estero dal capo dell'ufficio stesso. Il redattore della scheda tiene conto di una relazione presentata dall'interessato sulle attività da lui svolte durante l'anno in esame, che rimane allegata alla scheda stessa. Il giudizio è integrato per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio è prestato; per il personale in servizio all'estero dal funzionario preposto alla direzione generale geografica competente per il Paese in cui il servizio è svolto, oppure, qualora il servizio sia effettuato in una rappresentanza diplomatica permanente presso una organizzazione internazionale, dal funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti con l'organizzazione stessa. Il giudizio complessivo viene attribuito dal consiglio di amministrazione».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 3:

— L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è il seguente:

«Art. 47 (*Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale).* — Il rapporto informativo di cui all'art. 43 è compilato:

a) per gli impiegati con qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, dal direttore generale. Il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione;

b) per gli impiegati con qualifica di direttore di sezione, dal direttore di divisione. Il rapporto è vistato dal direttore generale il quale lo trasmette con le proprie osservazioni al Consiglio di amministrazione per il giudizio di cui alla lettera *a)*;

c) per gli impiegati con qualifica inferiore a direttore di sezione, dal direttore di divisione; il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale».

— L'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è il seguente:

«Art. 36 (*Rapporti informativi).* — Il rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva è redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio; qualità del servizio prestato; capacità organizzativa; rendimento; cultura generale e capacità professionale; attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore; lavori originali elaborati per il servizio; incarichi svolti; corsi professionali superati; pubblicazioni scientifiche; qualità morali e di carattere; stima e prestigio goduti in ufficio.

Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera di concetto si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilità.

L'organo competente a redigere il rapporto informativo attribuisce un coefficiente numerico per ciascuno degli elementi indicati nel primo comma, con esclusione delle ultime sei voci.

Il rapporto informativo dell'impiegato della carriera esecutiva è redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio; qualità del servizio prestato; rendimento; cultura generale e capacità professionale; attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore; corsi professionali superati; qualità morali e di carattere.

Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera ausiliaria si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilità.

Per gli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria il coefficiente numerico è attribuito a ciascuno dei previsti elementi di giudizio con esclusione delle ultime due voci.

Sono abrogati gli articoli 43, 44, 45 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

— L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è il seguente:

«Art. 37 *(Giudizio complessivo).* — L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, fermo restando l'obbligo della motivazione, attribuisce un punteggio complessivo pari alla somma dei coefficienti numerici parziali attribuiti all'impiegato ai sensi dell'articolo precedente, con possibilità di variarla, in più o in meno, nel limite del cinque per cento tenuto anche conto degli elementi di giudizio per i quali non è previsto il coefficiente numerico.

Il giudizio complessivo di "ottimo" è attribuito al personale che riporti un punteggio complessivo non inferiore ai nove decimi di quello massimo previsto per la carriera di appartenenza; quello di "distinto" un punteggio non inferiore a otto decimi; quello di "buono" non inferiore a sette decimi; quello di "mediocre" non inferiore ai sei decimi.

Gli impiegati che abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo" con non meno di novantacinque centesimi del punteggio massimo complessivo stabilito per la carriera di appartenenza possono essere qualificati "eccezionali" con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, su proposta degli organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo, in relazione a particolari meriti dimostrati per attaccamento al servizio, rendimento e qualità delle prestazioni rese, preparazione e capacità professionali. Gli organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo non possono avanzare proposta per oltre il sessanta per cento degli impiegati di ciascuna qualifica da loro dipendenti, il consiglio di amministrazione non può attribuire l'"eccezionale" ad un numero di impiegati superiore al trenta per cento degli iscritti in ruolo per ciascuna qualifica.

Il coefficiente numerico massimo da attribuire per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera sono stabiliti con regolamento ministeriale, sentiti il consiglio di amministrazione e il Consiglio di Stato.

L'impiegato, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli è comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo».

01G0433

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Testo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali nella Regione siciliana e nella Regione Trentino-Alto Adige fissate per il giorno 25 novembre 2001.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni: nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

e) visto lo statuto della Regione siciliana;

f) visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana» e successive modifiche;

g) vista la legge della Regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana e successive modifiche;

h) vista la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7, recante «Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per le elezioni nei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica»;

i) vista la legge della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 26, recante «Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per le elezioni dei consigli delle province regionali per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti»;

l) vista la legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante «Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;

m) vista la legge della Regione siciliana 16 dicembre 2000, n. 25, recante «Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della provincia regionale»;

n) rilevato che con deliberazione 18 settembre 2001, n. 335, della giunta regionale siciliana sono state fissate per il giorno 9 dicembre 2001, le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e del presidente della provincia e del consiglio provinciale di cui all'allegato;

o) visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige»;

p) vista la legge della regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, recante «Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali» e successive modifiche e integrazioni;

q) visto il decreto del presidente della giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L, recante «Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;

r) vista la legge della regione Trentino-Alto Adige 23 ottobre 1998, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige»;

s) rilevato che con decreto del presidente della regione Trentino-Alto Adige 26 settembre 2001, n. 505/A, sono state fissate per il giorno 25 novembre 2001, con eventuale turno di ballottaggio il giorno 9 dicembre 2001, le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di Bieno e di Capriana (Trento);

t) consultata, nella seduta del 9 ottobre 2001 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI - Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito;

Art. 1.

Ambito di applicazione
e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e provinciali nella Regione siciliana fissate per il giorno 25 novembre 2001 e, in quanto compatibili, alle campagne per le elezioni comunali previste nella provincia di Trento per la stessa data.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alla consultazione di cui al comma 1. Successivamente alle votazioni di ballottaggio la Commissione può, con le modalità di cui all'art. 9, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente.

Art. 2.

Tipologia della programmazione regionale
RAI in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva Regionale della RAI nella Regione siciliana ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'art. 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 4;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'art. 5;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI ricevute nella Regione siciliana non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, si applicano anche nella regione Trentino-Alto Adige con riferimento alle elezioni nei comuni di Bieno e di Capriana.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica
autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nella Regione Sicilia trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio provinciale o nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare, nonché nei consigli comunali di altri comuni da rinnovare, eventualmente individuati dal comitato regionale per i servizi radiotelevisivi della Regione siciliana fra quelli con popolazione legale superiore a 40 mila abitanti:

b) nei confronti delle forze politiche, diverse di quelle di cui alla lettera *a)*, presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per il 90 per cento tra i soggetti di cui alla lettera *a)*, in proporzione alla loro consistenza dei rispettivi gruppi al consiglio regionale, e per il restante 10 per cento ai soggetti di cui alla lettera *b)* in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) alle coalizioni collegate alla carica di presidente della provincia o di sindaco nei comuni di cui alla lettera *a)* del comma 2;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione del consiglio comunale o del consiglio provinciale e dei consigli comunali di cui alla lettera *a)* del comma 2.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)*, e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b).*

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera *a)* dello stesso comma 4, individuano

tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della RAI per la Regione siciliana.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i seguenti soggetti di cui all'art. 3, comma 4.

3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alla sede regionale della RAI della Regione siciliana entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato all'elezione a presidente della provincia o a sindaco per le trasmissioni nazionali da rappresentanti della maggioranza delle liste che compongono la coalizione stessa, e per le trasmissioni regionali;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 5.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI nella Regione siciliana e nella regione Trentino-Alto Adige ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

Art. 6.

Programmi dell'accesso

1. La programmazione dell'accesso regionale nella Regione siciliana è sospesa nel periodo compreso tra il quinto giorno successivo all'approvazione della presente delibera al giorno di cessazione della sua efficacia. Su richiesta del competente Corerat la Commissione, con le modalità previste dall'art. 9, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal 26 novembre nel caso che non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significati.

2. I programmi regionali dell'accesso nella regione Trentino-Alto Adige sono soggetti per il periodo di vigenza della presente delibera alla stessa disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'art. 2, comma 2, anche dove siano riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata.

Art. 7.

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette nella Regione siciliana una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali della Regione siciliana del 25 novembre 2001, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune.

Art. 8.

Tribune elettorali

1. In riferimento alle elezioni comunali e provinciali del 25 novembre 2001, la RAI organizza e trasmette nella Regione siciliana tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2.

3. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4.

4. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di presidente della provincia e di sindaco nei comuni di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 3.

5. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8.

6. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

8. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

9. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

10. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

11. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

12. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione delle tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 9.

Art. 9.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il presidente della Commissione parlamentare, sentito l'ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 10.

Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale

1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

ALLEGATO

Provincia:

1) Ragusa.

Comuni:

1) Agrigento;

2) Casteltermini (Agrigento);

3) Porto Empedocle (Agrigento);

4) Ravanusa (Agrigento);

5) Acquaviva Platani (Caltanissetta);

6) Barcellona Pozzo di Gotto (Messina);

7) Caprileone (Messina);

8) Lipari (Messina);

9) Spadafora (Messina);

10) Bagheria (Palermo);

11) Belmonte Mezzagno (Palermo);

12) Bisacquino (Palermo);

13) Cacciamo (Palermo);

14) Ciminna (Palermo);

15) Ficarazzi (Palermo);

16) Palermo;

17) Petralia Soprana (Palermo);

18) Villabate (Palermo);

19) Canicattini Bagni (Siracusa);

20) Pachino (Siracusa);

21) Alcamo (Trapani);

22) Castelvetrano (Trapani);

23) Erice (Trapani);

24) Marsala (Trapani);

25) Trapani.

01A11291

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 giugno 2001.

Ripartizione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, integrato dall'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che eleva tale importo a 34.000 miliardi di lire;

Visto l'art. 15-*duodecies*, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, integrativo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che prevede che le regioni predispongano, entro il 31 dicembre 2000 il programma per la realizzazione delle strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria;

Visto il comma 2 dell'art. 15-*duodecies* del decreto legislativo n. 254/2000, che prevede che il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, determini, nel limite complessivo di 1.800 miliardi di lire, per la realizzazione delle strutture per l'attività libero-professionale intramuraria, l'ammontare dei fondi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1988, n. 67, nell'ambito degli ulteriori 4.000 miliardi di lire stanziati dalla legge n. 388/2000;

Vista la nota prot. 100/SCPS/6.17995 del 5 dicembre 2000, con la quale il Ministero della sanità ha fornito alle regioni indicazioni per la presentazione dei programmi per la realizzazione delle strutture sanitarie destinate all'attività libero-professionale intramuraria;

Considerati i programmi di investimento presentati dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna e la provincia autonoma di Trento, nei termini previsti dal citato decreto n. 254/2000 e le relative richieste di finanziamento, per un ammontare complessivo di L. 1.599.636.179.465;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 2 del decreto legi-

slativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 19 aprile 2001, con la quale la Conferenza ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie, per L. 1.599.636.179.465;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il programma per la realizzazione delle strutture sanitarie destinate all'attività libero-professionale intramuraria per un ammontare complessivo di L. 1.599.636.179.465 pari a € 826.143.140,92;

2. La somma è ripartita come da tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Le regioni presenteranno le richieste di finanziamento dei progetti, contenuti nei rispettivi programmi, con le modalità e nei tempi previsti per l'attuazione del programma straordinario di investimenti ex art. 20 della legge n. 67/1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 170

ALLEGATO

PROGRAMMA STRUTTURE
PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE
(Art. 1, comma 2 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254)

REGIONE	PROPOSTA RIPARTO	
	Lire	Euri
Piemonte	117.006.344.000	60.428.733,60
Valle d'Aosta	2.746.282.800	1.418.336,70
Lombardia	256.500.000.000	132.471.194,62
P.A. Bolzano	—	—
P.A. Trento	16.273.528.000	8.404.575,81
Veneto	120.000.000.000	61.974.827,89
Friuli-Venezia Giulia	—	—
Liguria	75.921.877.415	39.210.377,38
Emilia-Romagna	168.870.000.000	87.214.076,55
Toscana	147.364.000.000	76.107.154,48
Umbria	49.719.428.000	25.677.941,61
Marche	81.968.000.000	42.332.939,10
Lazio	198.779.819.250	102.661.209,05
Abruzzo	36.677.000.000	18.942.089,69
Molise	—	—
Campania	153.456.900.000	79.253.874,72
Puglia	104.459.000.000	53.948.571,22
Basilicata	53.468.000.000	27.613.917,48
Calabria	—	—
Sicilia	—	—
Sardegna	16.426.000.000	8.483.321,02
TOTALE	1.599.636.179.465	826.143.140,92

01A11294

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.T. Net, unità di Bosconero e S. Damiano d'Asti. (Decreto n. 30307).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. G.F.T. Net, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 29 novembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° agosto 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.T. Net con sede in Torino, unità di Bosconero (Torino), per un massimo di 200 unità lavorative e S. Damiano d'Asti (Asti), per un massimo di 93 unità lavorative, per il periodo dal 1° febbraio 2001 al 31 luglio 2001.

Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 2001 con decorrenza 1° febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A11161

DECRETO 18 settembre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GENOVA

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore delle società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 giugno 2001;

Decreta:

Le seguenti società cooperative edilizie sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Sextum» con sede in Genova, rogito notaio Fusaro Andrea in data 10 dicembre 1991, numero repertorio 1998, registro imprese n. 55979;

società cooperativa «Tecnica» con sede in Genova, rogito notaio Anselmi Lorenzo in data 20 aprile 1999, registro imprese n. 24354/1998;

società cooperativa «Radio Genova 76» con sede in Genova, rogito notaio Castello Andrea in data 7 dicembre 1976, numero repertorio 12535, registro imprese n. 32147;

società cooperativa «L'Altenativa Ligure» con sede in Genova, rogito notaio Andrea Castello in data 21 aprile 1983, numero repertorio 34157, registro imprese n. 39531.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 18 settembre 2001

Il direttore provinciale: LEGITIMO

01A11017

DECRETO 19 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio Afeltra, unità di Gragnano. (Decreto n. 30308).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 42/00 del 12 ottobre 2000 pronunciata dal tribunale di Torre Annunziata (Napoli), che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Pastificio Afeltra;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 23 aprile 2001;

Vista la nota del 3 settembre 2001 trasmessa dalla curatela medesima a chiarimento della vicenda aziendale;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio Afeltra, sede in Gragnano (Napoli), unità di Gragnano (Napoli), per un massimo di 18 unità lavorative,

è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 aprile 2001 al 12 ottobre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A11162

DECRETO 19 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meeting Shoes, unità di Bari e Calciano. (Decreto n. 30309).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 4961 del 21 marzo 2001 pronunciata dal tribunale di Trani (Bari), che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Meeting Shoes;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 22 marzo 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meeting Shoes, sede in Barletta (Bari), unità di Bari, per un massimo di 46 unità lavorative, Calciano (Matera), per un massimo di 59 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 marzo 2001 al 21 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A11163

DECRETO 19 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carlo Scagliotti & C., unità di Torino. (Decreto n. 30310).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 197 dell'8 giugno 2001 pronunciata dal tribunale di Torino, che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Carlo Scagliotti & C.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 9 giugno 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carlo Scagliotti & C., sede in Torino, unità di Torino, per un massimo di 18 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 giugno 2001 all'8 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A11164

DECRETO 19 settembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Nuova Schiavetto di Caleo Vladimiro & C., unità di Musile di Piave. (Decreto n. 30311).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 61 del 10 aprile 2001, pronunciata dal tribunale di Venezia, che ha dichiarato il fallimento della S.n.c Nuova Schiavetto di Caleo Vladimiro & C.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 10 aprile 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Nuova Schiavetto di Caleo Vladimiro & C., sede in Mestre (Venezia), unità in Musile di Piave (Venezia), per un massimo di 24 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 aprile 2001 al 9 aprile 2002.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2001

Il direttore generale: DADDI

01A11165

DECRETO 19 settembre 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Giorno e notte», in Noicattaro.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 9 novembre 1989 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Giorno e notte», con sede in Noicattaro, è stata sciolta ed il sig. Baldassarre Michele è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive del 23 maggio 2001, pervenuto il 30 luglio 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Grittani Aldo nato a Modugno il 30 luglio 1972 ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele, 7, è nominato liquidatore della società cooperativa «Giorno e notte», con sede in Noicattaro, costituita in data 21 giugno 1988 per rogito del notaio dott. Luigi D'Agosto, registro imprese n. 23322, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 16 maggio 1997, in sostituzione del sig. Baldassarre Michele.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 19 settembre 2001

Il dirigente: BALDI

01A11016

DECRETO 19 settembre 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Jet Service», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria dell'8 marzo 1994 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Jet Service», con sede in Bari è stata sciolta ed il sig. Stammelluti Giovanni è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del 4 aprile 2001, pervenuto il 1° agosto 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Buttaro Giuseppe, nato a Roma il 9 marzo 1960 e residente alla via A. Gimma, 62, è nominato liquidatore della società cooperativa «Jet Service», con sede in Bari, costituita in data 9 ottobre 1991 per rogito del notaio dott. Luigi D'Agosto, registro imprese n. 28155, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dall'8 marzo 1994, in sostituzione del sig. Stammelluti Giovanni.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 19 settembre 2001

Il dirigente: BALDI

01A11018

DECRETO 19 settembre 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cultured», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 31 agosto 1981 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Cultured» con sede in Bari, è stata sciolta ed il sig. Libia Gaetano è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive del 23 maggio 2001, pervenuto il 30 luglio 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Buttaro Giuseppe, nato a Roma il 9 marzo 1960 e residente in Bari alla via A. Gimma, 62, è nominato liquidatore della società cooperativa «Cultured», con sede in Bari, costituita in data 20 aprile 1979 per rogito del notaio dott. Giuseppe De Giaia, registro imprese n. 11059, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 31 agosto 1981, in sostituzione del sig. Libia Gaetano.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 19 settembre 2001

Il dirigente: BALDI

01A11019

DECRETO 19 settembre 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore del consorzio «Con.Me.Co.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 20 ottobre 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, il consorzio «Con.Me.Co.», con sede in Bari, è stato sciolto ed il sig. Lorusso Nicola è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive del 23 maggio 2001, pervenuto il 30 luglio 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Buttaro Giuseppe, nato a Roma il 9 marzo 1960 e residente in Bari alla via A. Gimma, 62, è nominato liquidatore del consorzio «Con.Me.Co.», con sede in Bari, costituito in data 13 marzo 1978 per rogito del notaio dott. Michele Costantini, registro imprese n. 10275, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 30 maggio 1988, in sostituzione del sig. Lorusso Nicola.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 19 settembre 2001

Il dirigente: BALDI

01A11020

DECRETO 19 settembre 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Puglia Edilizia», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 19 febbraio 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Puglia Edilizia», con sede in Molfetta, è stata sciolta ed il sig. De Gennaro Raffaele è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive del 23 maggio 2001, pervenuto il 1° agosto 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Berloco Nicola nato ad Altamura il 13 giugno 1966 ed ivi residente alla via Torino, 46, è nominato liquidatore della società cooperativa «Puglia Edilizia», con sede in Molfetta, costituita in data 2 maggio 1978 per rogito del notaio dott. Ugo Perugini, registro imprese n. 3707, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 19 febbraio 1993, in sostituzione del sig. De Gennaro Raffaele.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 19 settembre 2001

Il dirigente: BALDI

01A11021

DECRETO 25 settembre 2001.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale presso la sede locale I.N.P.S. di Isernia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto il proprio decreto n. 01/98 del 26 marzo 1998, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la locale sede I.N.P.S. di Isernia;

Vista la nota della C.G.I.L. Molise (Confederazione generale italiana del lavoro) di Campobasso del 12 settembre 2001 con la quale viene designato componente del Comitato il sig. Francischelli Luigi nato a Pratella (Caserta) il 13 maggio 1943 e residente a Tora e Piccilli (Caserta), in piazza San Giovanni n. 16, in sostituzione del sig. Trematerra Nicola dimissionario;

Verificata la necessità di procedere alla sostituzione del sig. Trematerra Nicola, dimissionario, con il sig. Francischelli Luigi;

Decreta:

È nominato componente del Comitato provinciale presso la locale sede I.N.P.S. di Isernia il sig. Francischelli Luigi, nato a Pratella (Caserta) il 13 maggio 1943, in sostituzione del sig. Trematerra Nicola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Isernia, 25 settembre 2001

Il dirigente provinciale: D'AMICO

01A11238

DECRETO 4 ottobre 2001.

Sostituzione di un componente della speciale commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni della provincia di Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 86/98, con il quale è stata costituita, in seno al comitato I.N.P.S. di Benevento la speciale commissione di cui all'art. 46, comma 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota n. 87/01/AG del 3 ottobre 2001 della Confederazione italiana agricoltori di Benevento, con la quale viene designato, in rappresentanza della stessa Confederazione, il sig. Grasso Mario Tommaso, in sostituzione del sig. Troiano Aniello, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione:

Decreta:

Il sig. Mario Tommaso Grasso, nato a Benevento l'8 dicembre 1965, è nominato, in rappresentanza delle organizzazioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni della provincia di Benevento, componente della speciale commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in sostituzione del sig. Troiano Aniello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 4 ottobre 2001

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

01A11233

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ORDINANZA 24 settembre 2001.

Individuazione del soggetto attuatore dell'intervento e procedure di gara per la realizzazione della galleria Pavoncelli bis. (Ordinanza n. 6).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(ex art. 13 legge n. 135/1997)

Premesso che con convenzione n. 199/88, tra Agensud (cui è succeduto ex decreto legislativo n. 96/1993 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Cassa depositi e prestiti) e Ente autonomo acquedotto pugliese (ora Acquedotto pugliese S.p.a.) è stata finanziata, a valere sui piani annuali della legge n. 64/1986, la realizzazione della galleria di valico Pavoncelli bis, per l'importo di lire 144,598 miliardi, delle quali lire 45,506 miliardi anticipate in favore dell'E.A.A.P., e lire 99,092 miliardi ancora da corrispondere;

Premesso che i relativi lavori in parola sono stati appaltati due volte sulla base del progetto allegato alla convenzione, con contratti successivamente rescissi, rimanendo le opere da completarsi;

Visto l'art. 13 della legge n. 135/1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1988, con il quale è stato nominato commissario straordinario per lo sblocco dei lavori relativi alla realizzazione della galleria di valico Pavoncelli bis;

Vista la propria ordinanza n. 1 del 2 novembre 1999, con la quale si stabiliva che l'A.Q.P. S.p.a. dovesse provvedere all'integrazione degli elaborati progettuali disponibili con eventuali elaborati di livello preliminare e trasmettere il carteggio al Consiglio superiore dei lavori pubblici per acquisire il parere ai sensi dell'art. 20 della legge n. 109/1994, nonché ad avviare successivamente la procedura di gara mediante appalto-concorso;

Considerato che le attività predette non sono state effettuate e che l'A.Q.P. S.p.a. con nota 11 maggio 2001 n. 206/001/LP/bi ha espresso perplessità sulla prosecuzione dell'intervento a propria cura;

Considerato che, in base all'art. 13 della legge n. 135/1997, si è avvalso della struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale edilizia statale e servizi speciali;

Vista la nota del 26 giugno 2001 all'A.Q.P. relativa al preannuncio all'A.Q.P. S.p.a. di determinazioni circa il demandare ad organo dello Stato il completamento dell'intervento;

Considerato che la situazione di stallo è stata determinata anche dalla carenza dei mezzi finanziari occorrenti per la completa realizzazione dell'opera, per la quale si appalesa una necessità complessiva valutata provvisoriamente in lire 190 miliardi circa;

Considerato che la residua disponibilità di almeno lire 99,092 miliardi in capo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è stata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, trasferita alla regione Puglia, nell'ambito della attribuzione degli interventi finanziati sui piani annuali *ex lege* n. 64/1986 e che, pertanto, a trasferimento perfezionato, detta regione diventa titolare del finanziamento e dei rapporti della citata convenzione n. 199/1988;

Considerato altresì, che il C.I.P.E. con deliberazione n. 138 del 21 dicembre 2000, nel ripartire i fondi per le aree depresse per il triennio 2001-2003, ha integrato le predette disponibilità assegnando ulteriori lire 90 miliardi (anno 2003) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato altresì, che la realizzazione dell'opera suindicata richiede l'unità di gestione, con la conseguenza che il commissario straordinario ha chiesto alla regione Puglia di assumere atto deliberativo con il quale si impegna a destinare le disponibilità residue alla realizzazione della galleria Pavoncelli bis, stipulando apposita convenzione col Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'atto deliberativo di giunta n. 1137 del 3 agosto 2001, con il quale la regione Puglia ha destinato le disponibilità suindicate alla realizzazione dell'opera dianzi specificata, dando mandato all'assessorato regionale ai lavori pubblici di stipulare la relativa convenzione col predetto Ministero;

Ritenuta che la conseguente raggiunta unità di finanziamento richiede l'unità di gestione ad evitare possibilità di contrasti che potrebbero insorgere in sede di realizzazione dell'opera;

Ritenuto altresì, che le caratteristiche, rilevanza, ampiezza ed importanza dei lavori comportano la realizzazione dell'opera di un indubbio interesse nazionale, la cui tutela e cura rientra, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, art. 300, nell'esclusiva competenza del suindicato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato inoltre, che l'opera, per la sua natura demaniale e per il carattere interregionale, può essere realizzata con affidamento della esecuzione relativa al provveditorato alle opere pubbliche per la Campania che è dotato di una struttura organizzatoria adeguata sia per gli aspetti tecnici che amministrativi, con l'alta sorveglianza della Direzione generale dell'edilizia statale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto altresì, che, intanto, possono essere avviate le procedure per la ricerca dell'altro contraente con l'osservanza della normativa comunitaria;

Avvalendosi dei poteri conferitegli della legge ed in deroga ad ogni contraria disposizione legislativa, con particolare riferimento alla legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

1) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale edilizia statale, cui è affidata l'alta vigilanza sull'esecuzione dell'opera, provvederà a definire i rapporti relativi alla gestione del finanziamento del C.I.P.E. (ex delibera n. 138/2000) e a definire i rapporti convenzionali con la regione Puglia (Convenzione n. 144/1988) e ad attribuire i fondi al provveditorato alle opere pubbliche della Campania, che provvederà alla realizzazione dell'opera, come appresso specificato.

2) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale edilizia statale, invierà il progetto disponibile al provveditorato alle opere pubbliche per la Campania che utilizzerà, dopo attenta ricognizione della situazione di fatto, la circostanziata relazione illustrante il progetto con lo stralcio delle partite dei lavori ancora da realizzare redatta dal D.L. e responsabile del procedimento indicati all'art. 3, che determineranno previo aggiornamento dei prezzi di perizia e stralcio dei lavori da eseguire, l'importo lordo da porre a base di appalto. Lo stralcio e la relazione suindicata con gli altri documenti previsti secondo gli articoli 15 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/2000, hanno valenza di progettazione preliminare, ancorché alcuni possono essere definiti a livello di maggiore dettaglio progettuale.

3) Per la redazione della progettazione suindicata e per la direzione dei lavori viene conferito l'incarico all'ing. Marcello Meola. Responsabile del procedimento è nominato l'ing. Bruno Mogavero che, oltre alle mansioni previste dal regolamento collaborerà nella redazione della relazione predetta e degli atti necessari previsti dal succitato regolamento.

La relazione, i documenti predetti ed il progetto disponibile saranno sottoposti per il tramite del provveditorato alle opere pubbliche per la Campania e la pre-

detta Direzione generale del Ministero alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che, entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento, è tenuto ad esprimere circostanziato parere sulla validità del progetto che, allo stato, viene considerato preliminare, ancorché diversamente qualificato dall'ex E.A.A.P.

Trascorso inutilmente il termine predetto, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge n. 109/1994, l'amministrazione procedente proseguirà l'iter amministrativo tendente alla ricerca dell'altro contraente considerando favorevole il parere richiesto al Consiglio suindicato.

4) Il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, nelle more dell'acquisizione del parere considerato dall'art. 3 della presente ordinanza, avvierà le procedure per la preselezione delle ditte da invitare alla gara di appalto concorso tenendo conto che l'importo posto a base di appalto, nelle more della redazione degli elaborati indicati all'art. 2 della presente ordinanza, viene provvisoriamente indicato nell'importo di lire 110 miliardi.

La lettera di invito indicherà l'importo definitivo da porre a base di appalto concorso.

Il provveditorato stabilirà i requisiti per la qualificazione richiesti alle ditte interessate a partecipare alla gara con il sistema dell'appalto concorso. Per i termini si applicheranno le disposizioni contenute nel vigente regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/2000).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale edilizia statale, determinerà in relazione al volume delle prestazioni eseguite, l'eventuale quota di partecipazione dovuta ai tecnici dell'Acquedotto Pugliese S.p.a. per le collaborazioni e prestazioni eseguite a supporto dell'attività richiesta ed espletata per il responsabile del procedimento e per il direttore dei lavori indicati all'art. 3.

5) La gara sarà indetta, a cura del provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, appena effettuata la preselezione delle ditte da invitare, previa predisposizione di lettera d'invito approntata dal provveditorato alle opere pubbliche per la Campania ed approvata dal commissario straordinario, con l'assegnazione di un termine di almeno novanta giorni dalla data d'invio relativo.

6) Per la redazione della relazione sulla sicurezza del cantiere, ove non disponibile un professionista abilitato presso il provveditorato alle opere pubbliche, verrà conferito incarico, con separato provvedimento del commissario straordinario a professionista esterno.

7) Per la redazione del computo metrico indicativo delle partite dei lavori ancora da eseguire, i tecnici indicati all'art. 3 reperiranno gli atti contabili presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e A.Q.P. S.p.a. acquisendone le copie relative.

8) Il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, nel termine stabilito dalla lettera d'invito, indicherà al commissario straordinario i funzionari idonei a costituire la commissione per l'esame delle offerte prodotte dalle ditte partecipanti alla gara in disamina.

La commissione indicata al comma 1 del presente articolo esaminerà le offerte prodotte dalle ditte partecipanti, previe determinazioni, prima dell'apertura delle buste, di eventuali criteri integrativi di quelli inseriti nella lettera d'invito per la graduazione del punteggio entro i limiti massimi stabiliti dalla lettera d'invito medesima.

9) I compensi spettanti al D.L. ed al responsabile del procedimento, nel limite della misura massima stabilita dall'art. 18, comma 1, nel testo modificato dall'art. 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 novembre 1999, n. 555, saranno disciplinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale edilizia statale. Ai funzionari della detta Direzione generale, che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, è riconosciuto un compenso, in deroga ad ogni contraria disposizione, nella misura massima del 5% di quello spettante al progettista, D.L. e responsabile del procedimento.

10) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i lavori parzialmente eseguiti, definirà i rapporti pendenti con l'Acquedotto Pugliese S.p.a. sulla base della convenzione n. 199/1988 a suo tempo stipulata dall'ex E.A.A.P. con la ex Agensud. L'Acquedotto Pugliese S.p.a. provvederà in seguito ad opportune intese con il concorso dello scrivente, alla consegna, nello stato in cui si trova, del cantiere e di ogni documentazione ritenuta necessaria al provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, in relazione all'incarico conferito ai tecnici indicati all'art. 3 della presente ordinanza.

11) La presente ordinanza viene rimessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale edilizia statale, alla regione Puglia, con l'obbligo di provvedere alla notifica ai fini della sua esecuzione al Consiglio superiore lavori pubblici, al provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, all'Acquedotto Pugliese S.p.a., al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* al Ministero della giustizia.

Roma, 24 settembre 2001

Il commissario straordinario: PALUMBO

01A11244

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 10 ottobre 2001.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali nella Regione siciliana e nella regione Trentino-Alto Adige, fissate per il giorno 25 novembre 2001. (Deliberazione n. 569/01/CSP).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 ottobre 2001;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», e successive modificazioni;

Visto lo statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana» e successive modifiche;

Vista la legge della Regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana e successive modifiche;

Vista la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7, recante «Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per le elezioni dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica»;

Vista la legge della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 26, recante «Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezioni dei consigli delle province regionali per la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti»;

Vista la legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante «Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;

Vista la legge della Regione siciliana 16 dicembre 2000, n. 25, recante «Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della provincia regionale»;

Rilevato che con deliberazione 18 settembre 2001, n. 335, della Giunta regionale siciliana sono state fissate per il giorno 25 novembre 2001, con eventuale turno di ballottaggio il giorno 9 dicembre 2001, le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e del presidente della provincia e del consiglio provinciale di cui all'allegato *A* della presente delibera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige»;

Vista la legge della regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, recante «Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L, recante «Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;

Vista la legge della regione Trentino-Alto Adige 23 ottobre 1998, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige»;

Rilevato che con decreto del presidente della regione Trentino-Alto Adige 26 settembre 2001, n. 505/A, sono state fissate per il giorno 25 novembre 2001, con eventuale turno di ballottaggio il giorno 9 dicembre 2001, le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di cui all'allegato *B* della presente delibera;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale e del presidente della provincia e del consiglio provinciale dei comuni e della provincia, di cui agli allegati *A* e *B* della presente delibera, fissate per il giorno 25 novembre 2001, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2.

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli comunali o nel consiglio provinciale da rinnovare;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) le coalizioni collegate ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia;

b) le forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione del consiglio comunale o del consiglio provinciale.

TITOLO II

Radiodiffusione sonora e televisiva

CAPO I

COMUNICAZIONE POLITICA
IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 3.

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata e locale, dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *a)*, tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi consiliari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *b)*, in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera *a)*, e per l'altra metà, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera *b)*.

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

CAPO II

MESSAGGI AUTOGESTITI
IN CAMPAGNA ELETTORALE
SULLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 4.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5.

*Modalità di trasmissione
dei messaggi politici autogestiti*

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 14-15,59; terza fascia 22-23,59; quarta fascia 9-10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 6.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/1/EP, con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/2/EP, con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, possono essere anche utilizzati i modelli MAG/3/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/3/EP, con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

CAPO III

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI LOCALI

Art. 8.

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di diffondere, ai medesimi fini, messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 9.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 12-14,59; terza fascia 21-23,59; quarta fascia 7-8,59; quinta fascia 15-17,59; sesta fascia 9-11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito gratuito» con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 10.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le seguenti modalità stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito a pagamento» con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/1/EP con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/1/EP con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa sinteticamente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/2/EP con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/2/EP con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/3/EP con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/3/EP con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dall'art. 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 13.

Sorteggi e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

CAPO IV
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 14.

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale e legati all'attualità della cronaca. La presenza delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera *a)*, questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera *a)*. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.

CAPO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali, comunque denominati, sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 16.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 17.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III

Stampa quotidiana e periodica

Art. 18.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute, ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali, le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o, comunque, di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi, ai fini del presente atto, le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 19.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e devono recare la dicitura «messaggio politico elettorale» con l'indicazione del soggetto committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 20.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

Sondaggi politici ed elettorali

Art. 21.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V

Vigilanza e sanzioni

Art. 22.

Compiti del comitato regionale per le comunicazioni

1. Il comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato ancora costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi assolve nell'ambito territoriale di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 23 del presente provvedimento.

Art. 23.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dal competente comitato regionale per le comunicazioni, ovvero, ove questo non sia ancora costituito, dal comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, sentito il competente comitato di cui al comma 6, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del comitato stesso, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. L'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni collabora, a richiesta, con il comitato regionale per le comunicazioni, ovvero, ove questo non sia ancora costituito, con il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilità.

TITOLO VI

Turno di ballottaggio

Art. 24.

Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco o a presidente della provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica, nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripar-

titi in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell'eventuale turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Art. 25.

Periodo di applicazione e ambito territoriale

1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 25 novembre 2001, salva una eventuale estensione sino al 9 dicembre 2001 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco o di presidente della provincia.

2. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Napoli, 10 ottobre 2001

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
SANGIORGI

Il segretario della commissione
MAZZELLA

ALLEGATO *A*
(alla delibera n. 569/01/CSP del 10 ottobre 2001)

Elenco della provincia e dei 25 comuni siciliani che effettueranno le elezioni in data 25 novembre 2001.

Provincia:

1) Ragusa

Comuni:

1) Agrigento;
2) Casteltermini (Agrigento);
3) Porto Empedocle (Agrigento);
4) Ravanusa (Agrigento);
5) Acquaviva Platani (Caltanissetta);
6) Barcellona P. d. G. (Messina);
7) Caprileone (Messina);
8) Lipari (Messina);
9) Spadafora (Messina);
10) Bagheria (Palermo);
11) Belmonte Mezzagno (Palermo);
12) Bisacquino (Palermo);
13) Caccamo (Palermo);
14) Ciminna (Palermo);
15) Ficarazzi (Palermo);
16) Palermo;
17) Petralia Soprana (Palermo);
18) Villabate (Palermo);
19) Canicattini Bagni (Siracusa);
20) Pachino (Siracusa);
21) Alcamo (Trapani);
22) Castelvetrano (Trapani);
23) Erice (Trapani);
24) Marsala (Trapani);
25) Trapani.

ALLEGATO *B*
(alla delibera n. 569/01/CSP del 10 ottobre 2001)

Elenco dei 2 comuni della regione Trentino-Alto Adige che effettueranno le elezioni in data 25 novembre 2001.

Comuni:

1) Bieno (Trento);
2) Capriana (Trento).

01A11292

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 27 settembre 2001.

Chiarimenti alle stazioni appaltanti in ordine alla stesura dei bandi di gara (art. 1, art. 30 e allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000; art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). (Determinazione n. 19/2001).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

sono state formulate da alcune SOA e associazioni di imprese richieste in merito alle disposizioni contenute nel regolamento recante il nuovo sistema di qualificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e nei comunicati inviati da questa Autorità alle SOA in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA per l'attività di qualificazione delle imprese;

l'Autorità ha dato riscontro a tali richieste fornendo alle SOA ulteriori indicazioni;

tali indicazioni incidono sulle modalità di qualificazione delle imprese e dunque producono conseguenze sulla qualificazione delle imprese in gara;

le associazioni di categoria lamentano la mancata rispondenza dei criteri di qualificazione ai criteri di stesura dei bandi di gara adottati dalle stazioni appaltanti soprattutto in riferimento all'identificazione di alcune categorie di lavorazioni nella declaratoria di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;

le questioni sono state sottoposte all'esame della commissione consultiva, ex art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e del gruppo di lavoro, costituito presso l'Autorità, cui partecipano le

associazioni di categoria rappresentative di imprese, di stazioni appaltanti e degli ordini professionali, di cui si è acquisito il parere.

Considerato in fatto:

alcune SOA hanno ricevuto, da parte di imprese, richieste di essere qualificate nel settore della bonifica da ordigni esplosivi;

la Federazione imprese elettrotecniche ed elettroniche ha sottoposto all'Autorità la questione inerente l'inquadramento dei lavori relativi l'istallazione dei sistemi di video sorveglianza nella declaratoria delle categorie di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

L'ANIE, aderente alla Federazione suddetta, ha evidenziato che tali impianti potrebbero rientrare nella categoria OS5, in qualità di impianti di antintrusione, ma nello stesso tempo anche nella categoria OS19, per la loro connotazione, più propria, di impianti di telecomunicazione;

alcune SOA hanno sottoposto all'esame dell'Autorità la problematica concernente la riconducibilità dei lavori di esecuzione di opere murarie a secco, realizzate in ambiti assoggettati a tutela paesistica, alla declaratoria di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. È stato evidenziato che le stazioni appaltanti classificano tali opere in maniera indifferenziata talvolta nella cat. OG1, talvolta nella cat. OG13 e talvolta nella cat. OS7;

alcune imprese hanno evidenziato la mancata previsione nei bandi di gara — concernenti l'affidamento di lavori rientranti nelle declaratorie delle categorie specializzate OS3, OS5, OS28, OS30 — della possibilità, da parte di soggetti qualificati nella cat. OG11, di eseguire gli impianti rientranti nelle categorie specializzate;

alcune SOA hanno richiesto chiarimenti in merito all'inquadramento nell'ambito della declaratoria delle categorie di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 delle seguenti lavorazioni:

impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico aereo;

impianti di protezione catodica;

è stato segnalato che numerose stazioni appaltanti richiedono in gara, alle imprese concorrenti:

l'attestato SOA in copia autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale;

la presentazione delle dichiarazioni bancarie dimostrative della capacità finanziaria ed economica, anche nei confronti delle imprese attestate.

Ritenuto in diritto:

l'esecuzione di attività di bonifica da ordigni esplosivi viene, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale n. 320/1946, eseguita dal Ministero della difesa, il quale può affidare le stesse in appalto soltanto a ditte o agli enti che impieghino personale operaio o direttivo specializzato ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto. Per tali interventi il Ministero definisce un elenco di imprese, iscritte all'albo dei fornitori ad appaltatori dell'Amministrazione della difesa, alla categoria 90.02.01, secondo i requisiti tecnici disciplinati dallo stesso genio militare con la circolare 4ª sez., rif. 4/60099 del 6 settembre 1995.

Ciò premesso, si rileva che le attività in questione sono considerate dal Ministero della difesa più propriamente quali servizi ed escluse dall'ambito oggettivo definito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 109/1994;

i lavori relativi all'istallazione dei sistemi di video sorveglianza, essendo finalizzati al controllo della sicurezza di edifici, di strade ecc., e, pertanto, ad impedire l'accesso alle opere di soggetti non autorizzati, sono da considerarsi come impianti antintrusione e, quindi, rientranti nella declaratoria della categoria OS5 di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;

i lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano da realizzarsi nell'ambito di manufatti assoggettati al vincolo di cui all'art. 1, comma 1, del testo unico in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo n. 490/1999, devono essere realizzati da imprese abilitate ad intervenire su tali opere e, dunque, devono ritenersi rientranti nella cat. OG2 o nella cat. OS2 a seconda che gli stessi riguardino un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche finalizzate al restauro di un immobile, o che riguardino l'esecuzione di un restauro di una superficie decorata;

i lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano da realizzarsi nell'ambito di manufatti che non detengono alcun carattere di intrinseca monumentalità o che ricadono in ambiti territoriali assoggettati ad un vincolo di tutela paesistica, non essendo oggetto di specifica salvaguardia se non quella, evidentemente, disciplinata dalle norme tecniche dei piani territoriali paesistici, possono essere realizzati da imprese qualificate nella cat. OS7;

gli impianti tecnologici di cui alle categorie OS3, OS5, OS28, OS30 da realizzarsi in opere generali, già realizzate o in corso di esecuzione, qualora costituiscano un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente, rientrano nella categoria OG11;

i singoli impianti tecnologici, qualora non costituiscano un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente, sono da considerarsi appartenenti alle specifiche categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) e possono essere realizzati anche da imprese in possesso di qualificazione nella categoria OG11, purché l'importo di classifica posseduto sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie posti a base di gara;

l'esecuzione degli impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico aereo, per evidenti ragioni di uguaglianza tecnologica con quelli relativi al traffico stradale, ferroviario, metropolitano e tranviario, è da inquadrare nella declaratoria della categoria OS9;

gli impianti di protezione catodica, in qualità di opere complementari degli interventi a rete necessari

per la distribuzione ad alta e media tensione dell'energia elettrica, sono da considerare inquadrabili nella categoria OG10;

in sede di partecipazione alle gare, le imprese potranno produrre l'attestazione, rilasciata da una SOA autorizzata, in copia fotostatica, sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento d'identità dello stesso; le stazioni appaltanti potranno verificare la veridicità del contenuto dell'attestazione attraverso la consultazione, nel sito Internet autoritalavoripubblici.it, dell'elenco delle imprese attestate;

in sede di partecipazione alle gare, come previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, l'attestazione, rilasciata da una SOA autorizzata, deve essere ritenuta dimostrativa della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti e, pertanto, sostitutiva delle referenze bancarie.

Dalle considerazioni svolte, al fine di garantire i principi di uniformità di comportamento e di libera concorrenza tra gli operatori, i criteri da tener presente in sede di stesura dei bandi di gara sono nei termini suindicati.

Roma, 27 settembre 2001

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

01A11046

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 17 ottobre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9022
Yen giapponese	109,75
Corona danese	7,4365
Lira Sterlina	0,62410
Corona svedese	9,4515
Franco svizzero	1,4840
Corona islandese	92,46
Corona norvegese	7,9495
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57438
Corona ceca	33,470
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,25
Litas lituano	3,6073
Lat lettone	0,5599
Lira maltese	0,4042
Zloty polacco	3,6980
Leu romeno	27773
Tallero sloveno	220,1246
Corona slovacca	43,520
Lira turca	1473000
Dollaro australiano	1,7628
Dollaro canadese	1,4121
Dollaro di Hong Kong	7,0372
Dollaro neozelandese	2,1504
Dollaro di Singapore	1,6396
Won sudcoreano	1170,60
Rand sudafricano	8,3643

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A11473

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Tuttantico - 16ª mostra mercato d'ogni sorta d'antiquariato», in Genova.

Con decreto ministeriale del 25 settembre 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Tuttantico - 16ª mostra mercato d'ogni sorta d'antiquariato» che avrà luogo a Genova dall'8 all'11 novembre 2001.

01A11182

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 15 maggio 2001 del Ministero dei beni e le attività culturali, recante: «Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 144 del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, in Montappone». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 21 agosto 2001).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 29, seconda colonna della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 144 del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, in Montappone», leggasi: «Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 144 del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, *n. 490, del viale Giacomo Leopardi sito nel comune di Montappone in provincia di Ascoli Piceno».*

01A11355

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651243/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.